

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41918144111
fax +41918144435
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Massimiliano Ay
- Lea Ferrari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 26 dicembre 2020 n. 157.20

Regolamenti comunali sui rifiuti: il Cantone avrà un OKKIO di riguardo?

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 26 dicembre 2020 relativa ai Regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti e al ruolo che gli Uffici cantonali preposti hanno avuto nell'accompagnare i Comuni durante tutto l'iter di aggiornamento in seguito alla modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

Cogliamo innanzitutto l'occasione per ricordare che nel corso del mese di agosto 2017 il Dipartimento del territorio, in collaborazione con la Sezione degli enti locali (SEL), ha trasmesso a tutti i Comuni un modello di Regolamento conforme alla LALPAmb, e in linea con le nuove indicazioni contenute nell'Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che ha sostituito la vecchia direttiva del 2004.

Oltre a fornire il citato documento sono state trasmesse ai Comuni delle circolari informative inerenti sia agli aspetti contabili (circolare SEL n. 20180409-2), sia alla tempistica da rispettare nell'adattamento dei Regolamenti comunali alle nuove norme della LALPAmb ("tassa sul sacco cantonale"; circolare SEL n. 20180621-4), sia alla necessità di coinvolgimento della Sorveglianza dei prezzi (circolare SEL n. 20190220-3). A ciò va aggiunto il costante servizio di consulenza nell'elaborazione dei Regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti da parte dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati e della Sezione degli enti locali.

Appare pertanto nella nostra opinione ingeneroso definire insufficiente l'operato dei Servizi preposti.

Occorre infine nuovamente ricordare che, come già indicato nella risposta all'interrogazione n 95.19 del 28 maggio 2019, la definizione della tassa base annua rientra nell'ambito dell'autonomia comunale e che quindi può variare a seconda delle differenti realtà comunali - che devono fare i conti con le spese di gestione del servizio - presenti sul territorio.

1. L'Osservatorio per una gestione ecosostenibile dei rifiuti considera discriminanti i criteri per il calcolo della tassa base per il servizio di raccolta dei rifiuti nella maggior parte dei Comuni ticinesi, tanto è vero che non mancano ricorsi e contestazioni. La legge prevede certo che la tassa base (e non solo quella sul sacco) sia causale,

diversificata per le diverse economie domestiche nonché per le diverse attività commerciali e artigianali, ma senza appunto discriminare. Qual è la posizione del Consiglio di Stato in merito?

Innanzitutto non è corretto affermare che la tassa base sia causale. In effetti essa è destinata a coprire i costi fissi (art. 18a LALPamb), dunque non dipendenti dal quantitativo di rifiuti prodotti. La tassa base deve comunque essere stabilita in base alla categoria del detentore dei rifiuti e in questo senso l'art. 18a cpv. 3 LALPamb obbliga a definirne almeno due: economie domestiche e persone giuridiche. Ne consegue che in teoria si potrebbero definire unicamente due tasse base. La copertura dei costi fissi deve essere vista nel suo insieme e pertanto le tasse devono essere bilanciate e commisurate in funzione dell'influsso della categoria di detentori di rifiuti sui costi fissi (l'insieme delle economie domestiche potrebbe causare meno costi fissi dell'insieme delle persone giuridiche, le quali potrebbero in effetti causare qualche costo in più dovuto ad una estensione dei centri, dei giri di raccolta nelle zone artigianali-commerciali o della raccolta separata del vetro dovuto agli esercizi pubblici). Cosa non facile in particolare data la possibile eterogeneità delle persone giuridiche. Proprio per questo, per quest'ultima categoria la legge permette di differenziare ulteriormente la tassa base in funzione della tipologia dell'attività (commerciale, artigianale o industriale).

Per le economie domestiche viceversa la legge non impone la differenziazione, non essendocene di fatto la necessità. Infatti non si ritiene che i costi fissi varino tra un'economia domestica e l'altra a dipendenza, ad esempio, del numero di persone o di altri parametri. Neppure i costi di raccolta, poiché non sono direttamente correlati con i quantitativi di rifiuti prodotti dal singolo soggetto, ma sono invece dipendenti dal quantitativo globale comunale e dal conseguente numero di viaggi settimanali di raccolta e trasporto all'ACR.

La differenza di costo di smaltimento è interamente coperto dalla tassa sul quantitativo e pertanto si ritiene che sia giustificato adottare una tassa base unica per le economie domestiche, in quanto una tassa base variabile in funzione del numero di persone introdurrebbe una cosiddetta "doppia causalità", contraria allo spirito sia della legge cantonale che federale.

Per questo motivo i messaggi 6958 del 2 luglio 2014 e 6958A del 4 marzo 2015 relativi alla modifica della LALPamb proponevano una norma secondo la quale l'ammontare della tassa base fosse unico per le economie domestiche, norma emendata dal parlamento.

Rileviamo a questo proposito che, sia OKKIO, sia il Sorvegliante dei prezzi propongono, a mente dello scrivente Consiglio, dei modelli non conformi alle normative in materia, ciò che ha indotto diversi comuni ad adottare Regolamenti che non applicano i principi sopra evidenziati. Situazione per altro evidenziata nella lettera della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del 28 agosto 2019, trasmessa a tutti i Comuni.

Si coglie l'occasione per ricordare che nel nuovo Aiuto all'esecuzione citato in apertura, l'UFAM indica chiaramente che *"Specialmente per la tassa base, si dovrebbe creare il minor numero possibile di categorie così da ridurre al minimo gli oneri legati alle mutazioni e alla gestione"*, a comprova che non occorre effettuare calcolazioni complesse per stabilire gli importi della tassa base ma che occorre fare una valutazione d'insieme dei costi e determinare delle tasse base commisurate alle categorie che generino degli importi globali atti a coprire il totale dei costi fissi.

Pertanto si ritiene che, laddove vi sia una differenziazione all'interno della categoria delle economie domestiche, potrebbero insorgere delle discriminazioni, benché, al momento,

non ve ne sia l'evidenza alla luce dei Regolamenti sinora ratificati e al margine di manovra concesso dal legislatore cantonale.

2. Non ritiene il Consiglio di Stato che, se si fosse dato seguito (come peraltro consigliato della nostra interrogazione 125.17) alle indicazioni suggerite da OKKIO, adottando il modello di regolamento da esso elaborato, si sarebbero potuti evitare contestazioni, ricorsi e quindi risparmiare del tempo?

Si ritiene che la legislazione vigente attribuisca le competenze di consulenza e ratifica all'Autorità cantonale, ovvero ai suoi servizi che dispongono delle necessarie conoscenze in materia. Non si reputa pertanto vi sia la necessità di appoggiarsi ad associazioni esterne all'Amministrazione cantonale.

È comunque tendenzialmente improduttivo formulare ipotesi al riguardo delle conseguenze di circostanza che non si sono verificate.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 4 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-ursi@ti.ch)